DISCIPLINA DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI, DELLE RELATIVE SANZIONI E DELLA PROCEDURA PER LA LORO APPLICABILITA'

Art. 3

Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;

e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;

f) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalita' con cui il giudizio e' espresso, sia idonea a condizionare la liberta' di decisione nel procedimento medesimo;

g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle

attivita' di centri politici o operativi nel settore finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

i) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzieta' e l'imparzialita' del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

Versione in vigore dal 5 aprile 2006, non più in vigore dal 8 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'
Estremi	Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Capo	I — Della responsabilità disciplinare dei magistrati
Sezione	I — Degli illeciti disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-2006/art-3-illeciti-disciplinari-fuori-dell-esercizio-delle-funzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it